

**BANDO PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE, INCONTRI E VIAGGI DELLA MEMORIA E DEL RICORDO
DA ATTUARSI A FAVORE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024**

Art. 1 - Finalità

1. Il presente bando viene emanato ai sensi dell'articolo 36 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull'importanza della memoria storica, con particolare riferimento al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti e in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo istriano-giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale nel secondo dopoguerra, attraverso iniziative, incontri e viaggi da attuarsi a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 – Disposizioni applicabili

1. Al presente bando si applicano le disposizioni del "Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)", approvato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0217/Pres. e successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2021, n. 063/Pres..

Art. 3 - Beneficiari

1. La partecipazione al bando è riservata a:
 - a) **istituzioni scolastiche capofila di reti di scuole**, statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione, aventi la sede legale o le sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Le reti sono composte da almeno tre istituzioni scolastiche compresa la capofila. Il rapporto di rete deve risultare da uno specifico accordo redatto ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Presidente della Repubblica n. 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59). L'accordo deve avere data antecedente alla presentazione della domanda ed essere vigente per l'intera durata del progetto; può essere già esistente purché i contenuti siano coerenti con l'oggetto dell'intervento di cui al successivo articolo 4, comma 1;
 - b) **Comuni**, purché in collaborazione **con una o più istituzioni scolastiche** statali e paritarie, anche in rete tra loro, aventi la sede legale nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Il rapporto di collaborazione tra Comuni e scuole deve risultare da uno specifico accordo contenente gli obblighi delle parti ai fini della realizzazione del progetto. Detto accordo di collaborazione è sottoscritto dal Comune e dalle scuole o dal capofila della rete di scuole, qualora esistente, in nome e per conto delle istituzioni scolastiche aderenti.
2. Ciascuna **istituzione scolastica può partecipare ad un unico progetto**, in qualità di capofila o di partner di una rete di scuole o di partner di rapporto di collaborazione. **Qualora la medesima istituzione scolastica dovesse partecipare a più di un progetto le relative istanze saranno considerate tutte inammissibili**, con riferimento all'intera rete di scuole o a tutti i partner del rapporto di collaborazione.

Art. 4 - Oggetto dell'intervento e termine di conclusione dei progetti

1. Sono ammissibili a finanziamento i progetti proposti dai beneficiari di cui all'articolo 3, finalizzati alla realizzazione di iniziative, incontri e viaggi da attuarsi a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia e riguardanti le tematiche individuate dalle seguenti leggi nazionali:
 - a) legge 20 luglio 2000, n. 211 (Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti);

- b) legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati).
2. I progetti devono essere realizzati e conclusi entro il 30 giugno 2024.

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda va compilata utilizzando la modulistica reperibile sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo: www.regione.fvg.it – area tematica Istruzione, ricerca, sezione La Regione per le scuole - **BANDO MEMORIA E RICORDO** e va presentata, **a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Regione**, con le seguenti modalità:
 - esclusivamente a **mezzo posta elettronica certificata** al seguente indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it.
 - sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di delega e potere di firma in forma digitale oppure autografa. In quest'ultimo caso la domanda dev'essere acquisita da scanner e inviata unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
2. La domanda deve essere presentata **entro il 23 ottobre 2023**.
3. Ciascun beneficiario può presentare **un'unica domanda**. In caso di mancato rispetto di tale vincolo, si considera ammissibile l'ultima (in ordine cronologico) delle domande presentate dallo stesso soggetto.
4. La domanda deve contenere:
 - a) la denominazione del richiedente;
 - b) la descrizione del progetto con l'evidenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2;
 - c) l'indicazione del periodo di svolgimento del progetto;
 - d) la previsione del costo complessivo del progetto con indicazione delle eventuali altre fonti di finanziamento;
 - e) per le istituzioni scolastiche paritarie, la dichiarazione in merito alla posizione fiscale.
5. Alla domanda dev'essere **allegata la seguente documentazione, a pena di inammissibilità**:
 - a) l'atto costitutivo di rete, valido alla data di presentazione della domanda, per i beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a);
 - b) l'accordo di collaborazione, valido alla data di presentazione della domanda, per i beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b);
 - c) nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di soggetto delegato, copia del documento comprovante il potere di firma del medesimo;
 - d) copia di valido documento di riconoscimento del firmatario, salvo i casi di sottoscrizione digitale con le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
6. Costituiscono cause di esclusione, oltre a quanto previsto ai commi 3 e 4 in merito al numero massimo delle domande presentabili:
 - a) la mancata presentazione e sottoscrizione della domanda con le modalità previste dal comma 1;
 - b) il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda di cui al comma 2;
 - c) il mancato rispetto del numero minimo di istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1.
7. Costituiscono cause di non ammissibilità delle domande:
 - a) per i beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), l'assenza di accordo di rete tra le scuole o la presenza di un accordo di rete non valido ai fini del presente bando;
 - b) per i beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), l'assenza di accordo di collaborazione o la presenza di un accordo di collaborazione non valido ai fini del presente bando;
 - c) il mancato rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2.
 - d) il mancato rispetto delle previsioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.

Art. 6 - Misura del contributo e modalità di concessione ed erogazione

1. La dotazione finanziaria complessivamente disponibile per il presente bando è pari a euro 200.000,00 (duecentomila/00), salve le ulteriori risorse eventualmente disponibili.
2. Il contributo è concesso per ciascuna domanda ai beneficiari di cui all'articolo 3 a copertura dell'intera spesa ammissibile, per un ammontare:
 - non superiore ad euro 7.000,00 (settemila/00) per ciascuna domanda che preveda la realizzazione di iniziative riguardanti una sola delle tematiche di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
 - non superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) per ciascuna domanda che preveda la realizzazione di iniziative riguardanti entrambe le tematiche di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. Il Servizio accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e oggettivi del progetto, verifica la completezza e la regolarità formale della domanda e procede, sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 8, alla valutazione comparativa dei progetti risultati ammissibili.
4. A conclusione dell'istruttoria vengono approvati con decreto del Direttore centrale:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti ammessi a finanziamento, con l'indicazione del contributo rispettivamente assegnato e dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziati per carenza di risorse;
 - b) l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
5. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, il Servizio provvede all'approvazione del riparto.
6. Entro quarantacinque giorni dall'approvazione del riparto il Servizio provvede alla concessione dei contributi, secondo l'ordine decrescente della graduatoria.
7. Qualora le risorse regionali disponibili non siano sufficienti a finanziare tutti i progetti ammissibili, i contributi vengono concessi secondo l'ordine decrescente della graduatoria fino all'esaurimento delle risorse. Qualora nell'esercizio di riferimento si rendano disponibili ulteriori risorse, è disposto lo scorrimento della graduatoria.
8. Qualora sia beneficiaria del contributo una rete di scuole, il finanziamento viene erogato alla scuola capofila che gestisce il contributo per l'intera rete, secondo gli accordi stabiliti all'interno della rete medesima.
9. In caso di Istituzione scolastica paritaria quale capofila della rete, il finanziamento viene erogato all'ente gestore della medesima.
10. Nel caso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il finanziamento viene erogato al Comune quale beneficiario unico del contributo. Le istituzioni scolastiche in collaborazione con l'ente locale non sono pertanto beneficiarie del contributo regionale.
11. Il contributo è erogato per un terzo del suo importo in via anticipata contestualmente alla concessione. Nel caso le istituzioni scolastiche richiedenti abbiano natura di impresa l'erogazione anticipata può avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della Legge regionale 7/2000.
12. L'erogazione del saldo è subordinata all'accertamento della regolarità del rendiconto e viene effettuata entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del rendiconto.
13. Le erogazioni sono effettuate con decreto del Direttore del Servizio, compatibilmente con gli eventuali vincoli finanziari.

Art. 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese, purché direttamente riferibili all'attuazione del progetto:
 - a) spese per il personale dipendente:
 - per le istituzioni scolastiche: prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa, quantificate sulla base delle ore d'impegno nelle attività riferite all'attuazione del progetto, desumibili da un timesheet redatto come da modello predisposto dall'amministrazione regionale, e calcolate in base al costo orario lordo del personale stesso;

- per i Comuni: retribuzione lorda del personale impiegato in mansioni relative all'attuazione del progetto e relativi oneri sociali a carico degli stessi soggetti beneficiari. La retribuzione rendicontabile è quantificata sulla base delle ore d'impegno nelle attività riferite all'attuazione del progetto, desumibili da un timesheet redatto come da modello predisposto dall'amministrazione regionale, e calcolate in base al costo orario lordo del personale stesso;
 - b) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dei soggetti beneficiari, per prestazioni di consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto;
 - c) affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; noleggio di mezzi di trasporto, acquisto di materiale di facile consumo (ad esclusione di targhe, coppe, medaglie, omaggi, fiori e simili); spese di produzione, stampa e divulgazione di materiale informativo e didattico; spese per il pagamento dei diritti d'autore;
 - d) spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario o dalle istituzioni scolastiche facenti parte della rete o dell'accordo di collaborazione per gli studenti e gli accompagnatori.
2. In caso di progetti presentati dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono ammissibili anche le spese sostenute dalle istituzioni scolastiche partecipanti al progetto, direttamente riferibili all'attuazione del medesimo.

Art. 8 - Criteri di riparto

1. I progetti sono valutati dal Servizio per la formazione della graduatoria mediante applicazione dei seguenti criteri e punteggi:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
1. Numero delle istituzioni scolastiche partecipanti al progetto: per ogni istituzione scolastica in più nell'accordo di rete o di collaborazione rispetto al numero minimo previsto (3 per le scuole e 1 per i Comuni) vengono attribuiti n. 3 punti	18 punti
2. Realizzazione di iniziative riguardanti entrambe le tematiche di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b)	12 punti
3. Tipologia delle iniziative previste (verranno sommati i punteggi relativi alle singole lettere):	70 punti
a) viaggi (massimo 14 punti in relazione al numero di studenti coinvolti):	
- fino a 50 studenti	12 punti
- da 51 a 100 studenti	13 punti
- oltre 100 studenti	14 punti
b) film, documentari, spettacoli teatrali (massimo 15 punti):	
- realizzazione filmati o spettacoli teatrali	15 punti
- visione film, documentari e spettacoli teatrali	10 punti
c) testimonianze, storytelling	13 punti
d) laboratori, workshop (musicali, teatrali, storici, artistici, ...)	11 punti
e) conferenze, lezioni di approfondimento, cerimonie istituzionali	7 punti
f) altre iniziative	5 punti
g) iniziative a valenza regionale	5 punti

2. Per iniziative a valenza regionale si intendono attività condivise oltre che con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), anche con altri Comuni o con altre istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia, diverse da quelle comprese nella rete o nell'accordo di collaborazione.
3. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti.

4. In caso di parità di punteggio la posizione in graduatoria viene determinata dall'applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) il punteggio maggiore ottenuto per il criterio n. 1 (istituzioni scolastiche partecipanti al progetto);
 - b) il punteggio maggiore ottenuto per il criterio n. 2 (tematica delle iniziative);
 - a) il punteggio maggiore ottenuto per il criterio n. 3 (tipologia di iniziative);
 - b) ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 9 – Variazioni in itinere

1. Con riferimento alle richieste finanziate sono considerate ammissibili le sole variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda che non comportano una modifica sostanziale dell'intervento.
2. In caso di impossibilità ad effettuare i viaggi di istruzione e le uscite didattiche per effetto di disposizioni normative, sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione in modalità virtuale dei medesimi, purché ciò consenta agli studenti coinvolti non solamente di assistere ad una proiezione, ma di vivere una situazione esperienziale, partecipando ad attività interattive in realtà virtuale.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, sono considerate non sostanziali le variazioni che non influiscono sull'attribuzione del punteggio ai sensi dell'articolo 8.
4. Di tali variazioni dovrà essere fornita adeguata motivazione in sede di rendiconto.
5. È ammessa la richiesta motivata di **proroga del termine di conclusione del progetto**, purché presentata prima del 30 giugno 2024 e debitamente motivata. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a sessanta giorni e non comporta automaticamente la proroga del termine di rendicontazione.

Art. 10 - Termini e modalità di rendicontazione

1. Il rendiconto deve essere presentato dalla scuola capofila di rete o dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), **entro il 31 agosto 2024** secondo le modalità previste dagli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in base alla natura giuridica dell'Ente che lo presenta.
2. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione, purché presentata prima della scadenza. Il Servizio si riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. In ogni caso le proroghe non possono comportare uno slittamento del termine finale superiore a tre mesi rispetto al termine di rendicontazione inizialmente previsto.
3. In caso di mancato accoglimento della richiesta da parte del Servizio ovvero in caso di presentazione dell'istanza di proroga oltre il termine sono fatte salve le spese ammissibili liquidate fino al 31 agosto 2024, purché sia raggiunto l'interesse pubblico. Il contributo è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili liquidate entro il 31 agosto 2024.
4. La presentazione del rendiconto oltre il termine del **30 novembre 2024** comporta in ogni caso la revoca del contributo.
5. In caso di rete di istituzioni scolastiche, il rendiconto comprende le spese sostenute dalla scuola capofila per conto delle singole istituzioni scolastiche, nonché le spese sostenute dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito delle attività progettuali e rimborsate dal capofila della rete stessa.
6. La documentazione giustificativa e probatoria dei costi sostenuti, ivi compresa quella delle istituzioni scolastiche facenti parte della rete, deve essere conservata agli atti dalle singole scuole in quanto l'Amministrazione regionale può richiederne la presentazione in sede di controllo e verifica ispettiva.
7. Nel caso di cui all'articolo 3, lettera b), il rendiconto comprende le spese sostenute dal Comune e dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito delle attività progettuali, secondo le modalità previste nell'accordo di collaborazione. La documentazione deve essere conservata dall'ente locale.
8. Alla documentazione da presentare a rendiconto è allegata una relazione illustrativa dell'attività svolta nonché un prospetto riepilogativo delle spese sostenute.

Art. 11 – Cumulo con altri contributi

1. I contributi di cui al presente bando possono essere cumulati con altri contributi, pubblici e privati comunque denominati, ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale, purché la sommatoria non superi l'ammontare del costo complessivo del progetto. In caso contrario, il contributo regionale viene conseguentemente rideterminato.

Art. 12 - Revoca del contributo

1. Il contributo concesso viene revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a. mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati;
 - b. mancata presentazione del rendiconto entro il 30 novembre 2024.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi degli articoli 49 e 51 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 13 – Informazioni sul procedimento amministrativo

1. In applicazione della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si forniscono le seguenti informazioni:
 - Unità organizzativa competente: Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio;
 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Patrizia Pavatti, Direttore del Servizio;
 - Per informazioni rivolgersi a: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio, via Ippolito Nievo, 20 - 33100 Udine, telefono: 0432-555882.

Art. 14 - Informativa per il trattamento dei dati personali Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

1. L'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327) con sede in Piazza Unità d'Italia 1 a Trieste (di seguito "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rappresentata dal Presidente in carica in qualità di legale rappresentante dell'Ente, che per il presente bando esercita le proprie funzioni mediante delega al Direttore del Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio, informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR") che i dati forniti con la domanda saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

a) FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta i dati acquisiti (ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e partita iva, indirizzo privato completo e sede attività, ragione sociale di impresa e associazione, telefono ed e-mail di contatto, dettagli del documento d'identità, riferimenti bancari e di pagamento) per l'attività dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia. La raccolta dei dati è effettuata dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. I dati sono trattati per le seguenti finalità istituzionali: attuazione dell'articolo 36 bis della legge regionale n.13/2018.

b) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati sono utilizzati per l'attività dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia in applicazione di leggi, regolamenti, atti amministrativi, convenzioni, accordi e negozi di diritto pubblico e privato, in esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico per il raggiungimento delle finalità previste in base alla L.R. 30 marzo 2018, n. 13.

c) MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali e particolari è realizzato per mezzo delle operazioni quali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione. I dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Il trattamento dei dati personali e particolari è effettuato dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia di Via San Francesco 37 a Trieste.

I dati vengono conservati per un tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e trattati, fatti salvi ulteriori obblighi di legge.

d) SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare e del responsabile secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Le persone che trattano i dati degli utenti sono vincolate, oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio.

e) DESTINATARI DEI DATI

Il Titolare comunica i dati, a richiesta, ad Organismi di vigilanza e Autorità pubbliche, nonché ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per legge per l'espletamento delle finalità istituzionali della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

Senza necessità di consenso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia ha diritto di ricevere i dati da soggetti terzi che collaborano per le finalità istituzionali dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia.

I dati personali possono essere pubblicati esclusivamente per soddisfare le esigenze dell'amministrazione trasparente disciplinate dalla legge e non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente.

f) CONFERIMENTO DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere la concessione e l'erogazione di contributi, finanziamenti pubblici e servizi; l'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti da leggi e regolamenti comporta l'impossibilità di ottenere provvedimenti a proprio favore dall'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia e dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

g) TRASFERIMENTO DATI

Non è previsto il trasferimento dei dati all'estero ad eccezione dei casi di trasferimento dell'interessato all'estero (eventuali verifiche con enti pubblici competenti).

h) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Responsabile del trattamento dei dati personali è la società INSIEL S.p.A. con sede in Via San Francesco 43 a Trieste. Il registro trattamento dati è conservato negli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia di Via San Francesco 37 a Trieste. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

i) DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR; in particolare, ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e particolari e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l'opposizione al loro trattamento e precisamente il diritto di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che riguardano la Sua persona, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei suoi dati trattati dall'ufficio pubblico;
 - b) delle finalità e delle modalità del trattamento;
 - c) delle regole di trattamento dei suoi dati con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei suoi dati;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i suoi dati sono comunicati o dai quali sono ricevuti;
- ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei suoi dati;

- b) la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i suoi dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento sia impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati che riguardano la persona della S.V., ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento dei dati che riguardano la persona della S.V. per ogni tipo di comunicazione non giustificata dalle finalità istituzionali di legge.

L'interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 16-21 della GDPR (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento dati, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di reclamo all'Autorità Garante Privacy), con le modalità consentite dalla legge.

j) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e-mail: privacy@regione.fvg.it, pec: privacy@certregione.fvg.it.

k) MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

In qualsiasi momento l'interessato può esercitare i suoi diritti inviando:

- una e-mail all'indirizzo privacy@regione.fvg.it
- una PEC all'indirizzo privacy@certregione.fvg.it